

ACCORDO QUADRO TRA

COPIA CONFORME

L'Istituto Neurologico Mediterraneo IRCCS NEUROMED, con sede in Pozzilli (IS) alla Via Atinense n. 18 (in seguito indicato come "Istituto Neuromed"), Codice Fiscale/P.IVA 00068310945, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, Prof. Erberto MELARAGNO

E

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, Ente di diritto pubblico codice fiscale n.97231970589, con sede legale in Roma, Via Nazionale n. 82 (nel seguito "CREA" ovvero "Ente"), in persona del Commissario Straordinario Dr. Salvatore PARLATO

(d'ora in avanti insieme "le Parti")

PREMESSO CHE

- a) L'Istituto Neuromed è un IRCCS e che in ragione del disposto di cui alla Legge n.833/1978, nello svolgimento delle funzioni assistenziali sono considerati "**presidi ospedalieri multizonali**" (art.42, comma 3);
- b) Ai sensi del D. Lgs. n.269/1993 gli IRCCS sono stati annoverati tra gli "**ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione**", ossia assimilati alle aziende ospedaliere (art.1, comma 3);
- c) Con il D. Lgs. n.229/1999, che ha introdotto l'art.8 - bis del D. Lgs. n.502/1992, si è stabilito che le Regioni si avvalgano degli IRCCS al pari degli altri presidi e aziende per assicurare i "**livelli essenziali di assistenza**";
- d) L'art.1, comma 1, del D. Lgs. 16 ottobre 2003 n.288 "Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art.342, comma 1, della legge 16 gennaio 2003 n.3", nel recuperare le precedenti disposizioni, seppur introducendo significativi elementi di novità, nel definire la natura e la finalità degli IRCCS ribadisce che "**Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standards di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità**";
- e) L'attività degli IRCCS si svolge in una duplice direzione: da un lato, l'**attività di ricerca biomedica e traslazionale** (finalizzata alla tutela della salute e della vita, art.32 Cost., attraverso la sperimentazione di protocolli e di cure da trasferire nella pratica medica quotidiana); dall'altro, l'attività propriamente di assistenza sanitaria "**in regime di ricovero e cura di alta specialità**". Tali attività costituiscono le due funzioni essenziali ed inscindibili, tra le quali corre un rapporto di "equivalenza qualitativa" e di "reciproca strumentalità", che compongono la mission propria degli IRCCS (Consiglio di Stato, Sez. I, 25 settembre 2002, n.1541);
- f) L'Istituto Neuromed è un Centro monospecialistico finalizzato allo studio delle neuroscienze ed alla cura delle malattie del Sistema Nervoso Centrale e Periferico dedicato prioritariamente a: Neurologia, Neurochirurgia, Chirurgia Vascolare e Neuroriabilitazione. E' stato riconosciuto per il suo contributo al progresso delle neuroscienze, con collaborazioni a

network scientifici e progetti di ricerca che gli conferiscono un prestigio anche internazionale e lo caratterizzano per una attività clinica secondo standard di eccellenza;

- g) L'Istituto Neuromed svolge tra l'altro attività di Neurochirurgia Funzionale in particolare nel trattamento dell'Epilessia e del Morbo di Parkinson. È Centro di altissima chirurgia-neurochirurgia funzionale, Presidio per le malattie rare del sistema nervoso e degli organi di senso; Promotore di sperimentazioni gestionali e di ricerca sanitaria; Provider ECM per la Formazione Residenziale.
- h) L'Istituto Neuromed per supportare le attività di eccellenza di cui sopra è dotato di strumentazioni caratterizzate da elevatissima e di laboratori di ricerca attrezzati con strumentazioni d'avanguardia;
- i) Il CREA è un ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- j) Il CREA promuove, svolge e valorizza attività di ricerca di interesse nazionale ed internazionale al fine di favorire uno sviluppo ispirato a criteri di qualità, sostenibilità e multifunzionalità, sensibile alla valorizzazione degli spazi rurali e dei sistemi acquei ed all'integrazione delle aree marginali e svantaggiate;
- k) Il CREA sviluppa percorsi di innovazione tecnologica e organizzativa appropriati alle specificità socio-economiche ed ecologiche delle realtà locali in cui essi vengono applicati e in grado di favorire la competitività dei sistemi territoriali di impresa;
- l) Il CREA presta, a richiesta, consulenza ai Ministeri, alle istituzioni della U.E. e ad altri organismi internazionali, alle regioni e province autonome, anche nel quadro di accordi di programma stipulati con gli stessi;
- m) Il CREA svolge attività di ricerca, informazione e promozione nel campo degli alimenti e della nutrizione, ai fini della tutela del consumatore e del miglioramento qualitativo delle produzioni agroalimentari;
- n) Il CREA promuove l'educazione nutrizionale ed alimentare, anche mediante la preparazione e diffusione periodica di linee guida di comportamento alimentare, di raccomandazioni nutrizionali e di tabelle di composizione degli alimenti;
- o) Il CREA è interessato a generare, trasferire, condividere e divulgare la conoscenza e l'innovazione attraverso attività scientifiche, socio-culturali, di consulenza e di assistenza tecnica;
- p) L'allegato n. 22 al punto 7 del verbale nr. 8/2006 del CdA del CRA, seduta 11 e 12 luglio 2006 avente per oggetto **“Criteri di adesione del CRA ad accordi di partenariato, con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, per un approccio partecipato e la creazione di sinergie su tematiche di particolare rilevanza scientifica e sociale”** definisce i principi generali per l'adesione dell'Ente ad accordi quadro;
- q) Presso l'Istituto Neuromed sono già attivi gruppi di ricerca che operano a livello internazionale nel campo dell'adeguatezza nutrizionale e dell'impatto clinico sulla salute pubblica legata all'alimentazione nella popolazione, sia sana che affetta da patologie di origine neurologica, con riferimento particolare agli anziani;
- r) In relazione a tutto quanto precede, le Parti contraenti hanno ravvisato la reciproca convenienza ed opportunità di definire un accordo generale di collaborazione ai fini della migliore realizzazione di nuove moderne progettualità di reciproco interesse;

- s) Per fini istituzionali e per competenze scientifiche, tecniche ed organizzative le due strutture hanno tutti i requisiti necessari a sviluppare una collaborazione per la promozione della ricerca nei settori di reciproco interesse;
- t) Le Parti, sulla base delle reciproche esperienze scientifiche, dei dati epidemiologici nazionali e internazionali e della letteratura scientifica, concordano nel ritenere che il tema della nutrizione connessa all'evolversi di malattie neurologiche e disturbi psichiatrici come il morbo di Parkinson o la malattia di Alzheimer, siano da considerarsi alcuni degli ambiti di investigazione di interesse reciproco;
- u) Le Parti hanno già avviato contatti e scambi finalizzati alla confluenza degli sforzi nella comune direzione della ricerca e con il presente atto intendono pertanto incrementare tale sinergica collaborazione finalizzata alla realizzazione di progetti comuni;

**TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO
SEGUE**

Art. 1 – Premessa

- 1.1. La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Art. 2 – Oggetto

- 2.1. Le Parti, mediante la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, si impegnano reciprocamente a collaborare, senza alcun fine di lucro, nell'ambito delle proprie attività istituzionali e nel contesto di progetti specifici e relativi alle attività istituzionali stesse. In particolare, esse si impegnano a porre in essere qualsivoglia azione che abbia lo scopo di:
- a) elaborare, sostenere e realizzare, in territorio italiano ed estero, attività e progetti di ricerca scientifica nei seguenti ambiti:
- nutrizione in soggetti sani o affetti da particolari patologie principalmente di origine neurologica, adeguatezza nutrizionale e impatto clinico, salute pubblica legata all'alimentazione;
 - studi epidemiologici sia su scala locale che nazionale finalizzati anche alla stesura eventuale di linee guida nutrizionali per soggetti anziani e/o portatori di particolari patologie cronico degenerative con riferimento particolare a quelle neurologiche
 - studi clinici di intervento nutrizionale o di validazione per indagini dei consumi alimentari finalizzati a sviluppare soluzioni volte a ridurre i rischi di malnutrizione per specifiche condizioni o gruppi di popolazione anche mediante l'utilizzo di modelli sperimentali.
- b) preparare, organizzare e promuovere ogni iniziativa culturale, promozionale, ed educativa, compresa la formazione di personale di ricerca, medico e paramedico, atta a destare l'attenzione ed il sostegno anche economico di persone, istituzioni pubbliche e private di qualsiasi genere, verso le necessità e la qualità della vita di quanti siano affetti da malattie acute e croniche, con particolare riferimento alle malattie neurologiche e psichiatriche;
- c) collaborare con le Autorità Sanitarie, altre Autorità o/ed organi nazionali e internazionali competenti, le Università e comunque con ogni Ente pubblico e privato per l'esame e/o la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità di cui alle

precedenti lettere a) e b), nonché per elaborare, attuare e attivare progetti di ricerca scientifica, assistenza sociale e socio-sanitaria con Enti nazionali, dell'Unione Europea ovvero di altre Istituzioni Pubbliche e Private Internazionali;

- d) programmare ed organizzare, a sostegno dell'attività istituzionale, seminari, convegni, gruppi di lavoro a livello scientifico in Italia e all'estero.

Art. 3 – Mobilità dei ricercatori

3.1. Con l'obiettivo di realizzare, nel migliore interesse delle parti, la collaborazione finalizzata alle attività di cui all'art.2, l'integrazione delle competenze scientifiche e tecnologiche, nonché di garantire lo scambio delle informazioni e delle conoscenze, le parti convengono di promuovere attività di mobilità del proprio personale presso le sedi dell'Istituto Neuromed e dell'Ente, sia in Italia che all'estero, previa stipula di apposita convenzione operativa che ne preveda anche le fonti di finanziamento.

3.2. Il personale in mobilità, le cui generalità saranno indicate in successivi accordi ad hoc avrà accesso alle strutture cliniche, di ricerca (laboratori di ricerca, *facilities*, ecc.) ed amministrative delle sedi dell'Istituto Neuromed e del CREA, fermo restando che i relativi oneri retributivi previdenziali e assistenziali, le spese per vitto, alloggio e per trasferimenti, di detto personale dovranno trovare idonea copertura nei finanziamenti dei progetti di ricerca.

Art. 4

Facilities infrastrutturali di natura tecnico-scientifica e/o amministrativa e di funzioni generali

4.1. L'Istituto Neuromed, ai fini dell'attuazione dei progetti e delle attività di cui all'art.2, rende disponibile al personale dell'Ente l'accesso alle seguenti *facilities* di uso comune, secondo le norme regolamentari in uso presso la sede dell'Istituto Neuromed stesso:

- Collegamento in rete con accesso internet ed e-mail personali, ivi incluso l'utilizzo di programmi speciali presenti nell'Istituto Neuromed o forniti da altre istituzioni e quelli relativi all'uso della biblioteca e dei collegamenti bibliografici di abbonamenti on line;
- Utilizzo di impianti ed apparecchiature anche in convenzione con altre strutture;
- Accesso al Centro di ricerca e relativi laboratori e stabulario.

4.2. I servizi o *facilities* di cui sopra, saranno messi a disposizione alle stesse condizioni di tutti gli altri gruppi operanti presso l'Istituto Neuromed e/o secondo regolamenti interni allo stesso.

Art. 5 – Progetti

5.1. L'Istituto Neuromed e il CREA si impegnano ad organizzare ogni anno almeno uno o più incontri tra i *Group Leaders* operanti presso le due Parti ed interessati alle tematiche scientifiche oggetto del presente accordo e definire progetti comuni da attuarsi con accordi *ad hoc*.

5.2 *Le attività di cui agli articoli 2 e 3 dovranno trovare adeguata copertura in specifici finanziamenti per la cui disponibilità le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte.*

Art. 6 – Coordinamento e comunicazioni

6.1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'art.2 del presente Accordo Quadro saranno designati come coordinatori degli aspetti scientifici e gestionali ad esso collegati, un rappresentante dell'Istituto Neuromed ed un rappresentante dell'Ente con il compito di definire i temi programmatici e i programmi di ricerca sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti e la definizione di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici. Agli stessi

referenti dovranno essere indirizzate anche tutte le comunicazioni relative al presente Accordo Quadro.

Art. 7 – Variazioni funzionali

Nel caso tra le Parti ravvisassero di comune intesa la necessità di un diverso assetto funzionale e/o regolamentare in termini di personale, strutture e/o apparecchiature per l'attuazione dei progetti e delle attività oggetto di cui all'art.2, procederanno - sempre di comune intesa - ad atti, integrativi o modificativi del presente Accordo Quadro.

Art. 8 – Durata

Il presente Accordo Quadro, stipulato ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii, e sottoscritto in forma digitale, ha decorrenza dalla data di apposizione dell'ultima firma e durata di 5 anni. L' Accordo Quadro potrà essere inoltre risolto anticipatamente su richiesta di una delle Parti con un preavviso scritto di almeno 6 mesi.

Art. 9 – Modifiche

Qualsiasi modifica non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato di comune accordo dalle Parti.

Art. 10 – Risoluzione

Le Parti hanno facoltà di recedere del presente Accordo Quadro in qualsiasi momento con preavviso scritto da comunicarsi almeno 90 giorni prima, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 11 – Foro competente

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alle vigenti leggi italiane. Qualsiasi controversia relativa o in ogni caso nascente dalla presente Convenzione, se non direttamente risolta tra le parti, si procederà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile.

Letto, approvato e sottoscritto in data:

Il Commissario Straordinario

Consiglio per la ricerca in agricoltura

e l'analisi dell'economia agraria

Dr. Salvatore PARLATO



Il Presidente

IRCCS EUROMED

Prof. Erberto MELARAGNO

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.

Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"